

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE

(art. 113 del D Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e smi)

Approvato con Deliberazione di G.C. n. 135/2017 e modificato con Deliberazione di G.C. n. 28 del 08/04/2022

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 (di seguito denominato semplicemente «codice»), modificato ed integrato con il successivo D.Lgs del 19 aprile 2017 n. 56.

Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico di procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico, ove necessario.

Alla ripartizione del fondo partecipano il responsabile unico di procedimento ed i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche di cui al precedente comma 2, nonché i loro collaboratori, così come individuati con atto formale da parte del competente dirigente/responsabile al momento della liquidazione dell'incentivo.

Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.

Rientrano nell'ambito applicativo del presente regolamento le funzioni tecniche di cui al precedente comma 2 finalizzate a consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Il fondo incentivi disciplinato dal presente regolamento è costituito in correlazione ad appalti di opere o lavori pubblici, di servizi e di forniture rientranti nelle categorie di seguito specificate:

- opere o lavori pubblici, con esclusione:

degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria salvo quelle di particolare complessità (*Corte dei Conti, Sez. Aut., 2/SEZAUT/2019/QMIG*), per i quali viene redatto uno specifico progetto con le caratteristiche di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016;

- servizi e forniture (investimenti) con esclusione di quelle relative a beni di consumo, di importi pari o superiori a 40.000,00 Euro, per i quali viene redatto uno specifico capitolato d'appalto ed è stato nominato il direttore dell'esecuzione diverso dal responsabile Unico del Procedimento.

Sono in ogni caso esclusi gli affidamenti diretti di lavori o qualora si tratti di importi uguali o superiori ai 40.000,00 euro non siano stati proceduti dall'espletamento di una procedura comparativa; sono escluse le acquisizioni di forniture effettuate con ordini diretti tramite il mercato elettronico (MEPA), le acquisizioni di forniture affidate direttamente ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Codice qualora mancanti di progetto della prestazione.

Art. 2 - Costituzione del fondo per le funzioni tecniche

A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 113, comma 1, del codice, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per funzioni tecniche risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara al netto dell'Iva. Le risorse per la costituzione del fondo di cui ai commi precedenti sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro, del servizio o della fornitura.

L'impegno di spesa complessivo viene effettuato contestualmente alla rilevazione in contabilità dell'intero quadro economico, in ogni caso antecedentemente l'inizio dell'opera e/o lavoro, fornitura/servizio.

L'ammontare del fondo per le funzioni tecniche non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verifichino dei ribassi.

Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento, secondo le fattispecie previste dal comma 1 dell'articolo 106 del D.lgs. 50/2016, l'importo del fondo riferito alla singola prestazione viene ricalcolato sulla base del nuovo importo a base di gara.

Art. 3 - Ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione

L'80% delle risorse finanziarie, confluite nel fondo per le funzioni tecniche ai sensi del precedente art. 2, è ripartito tra i dipendenti interessati, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base del presente regolamento.

Gli importi dell'incentivo sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione e dell'Irap.

Partecipano alla ripartizione dell'incentivo il responsabile unico del procedimento e i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche, nonché i loro collaboratori, esclusivamente per le seguenti attività:

- di programmazione della spesa per investimenti;
- di verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici;
- di responsabile unico di procedimento;
- di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
- di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità;
- di collaudatore statico.

Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, viene destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte può essere utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della L. n. 196/1997 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

La destinazione delle risorse del Fondo innovazione viene stabilita dalla Giunta Comunale con proprio atto sentito i vari Settori, alla conclusione dell'appalto/servizio/fornitura, al momento della liquidazione dell'incentivo.

Art. 4 – Affidamento delle funzioni tecniche e individuazione dei dipendenti coinvolti

L'affidamento delle funzioni tecniche è effettuato dal competente Responsabile della spesa con nota interna conservata agli atti.

Il Responsabile al momento della predisposizione della nota interna deve riportare le funzioni tecniche affidate, per ciascuna delle attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, il nominativo del dipendente assegnatario, nonché di quello che partecipa e/o concorre allo svolgimento delle stesse, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno, nonché, nell'ambito della medesima funzione svolta da più soggetti la quota percentuale di incentivo spettante ad ognuno.

Eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro sono possibili in qualsiasi momento e devono essere indicate nella nota interna conservata agli atti.

Nell'individuazione del personale interessato il responsabile assicura, ove possibile, un'adeguata rotazione del personale.

La quota di fondo di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento, destinata alle funzioni tecniche, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, viene suddivisa tra le varie fasi della realizzazione delle opere e lavori o per i servizi e forniture sulla base delle percentuali fissate nelle tabelle 1 e 2 allegate al presente regolamento.

La percentuale spettante a ciascuna funzione individuata nell'ambito di ciascuna fase è riportata nelle tabelle 1 e 2 allegate al presente regolamento.

Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Qualora in una fase vi sia l'assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la percentuale di competenza viene redistribuita proporzionalmente fra le funzioni presenti.

Art. 6 - Modalità di corresponsione dell'incentivo

La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Responsabile della spesa con propria determinazione, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, sulla base della Nota interna di cui all'art. 4 e di una relazione predisposta dal Responsabile del procedimento, una volta concluso il relativo procedimento, alla quale viene allegato foglio di calcolo relativo alle attività effettivamente conseguite e rispettive percentuali applicate a ciascun dipendente da trasmettere all'Ufficio personale.

Le prestazioni sono da considerarsi rese:

per la programmazione della spesa per investimenti , con l'emanazione del relativo provvedimento;

per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;

per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;

per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;

per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;

per il collaudo statico, con l'emissione del certificato;

per le verifiche di conformità, con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione; per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.

Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni non svolte, in tutto o in parte, dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive del predetto accertamento, non vengono ripartite e determinano un incremento del fondo di cui all'art. 2 del presente regolamento. (Corte dei Conti sez.reg. di controllo per la Lombardia, deliberazione 16 novembre 2016, n. 333 2016/PAR); successivamente le risorse non utilizzate confluiranno nell'avanzo di amministrazione non potendo immediatamente determinare economie di bilancio (Corte dei Conti sez.reg. di controllo per la Lombardia, deliberazione 23 settembre 2021, n. 131 2021/PAR).

Gli incentivi corrisposti nell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento acessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.

Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente, le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'amministrazione.

Il controllo del rispetto di tale limite è effettuato dall'Ufficio personale in sede di erogazione dell'incentivo, sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente.

Nel caso in cui il Responsabile della spesa sia incluso nel riparto degli incentivi è di competenza del Segretario Comunale adottare l'atto formale di liquidazione dello stesso.

Articolo 7 – Disciplina transitoria ed entrata in vigore

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi legati all'attività di progettazione interna, spettanti ai dipendenti incaricati ed ai loro collaboratori, per le attività inerenti alle opere affidate o disposte fino al 18 aprile 2016, data di pubblicazione del D. Lgs. n. 50/2016, che saranno erogati secondo la disciplina previgente e sulla base dei criteri previsti nell'apposito Regolamento Comunale, approvato con delibera G.C. n. 143 del 24.10.2000, modificato con delibera di G.C. n. 17 del 11.02.2004.

Il presente regolamento si applica, invece, alle funzioni tecniche di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento, affidate successivamente alla data di entrata in vigore della D.Lgs. n. 50/2016, ovvero dal 19/04/2016, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue all'avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.

TABELLA 1
Ripartizione del Fondo per la realizzazione di opere e lavori

FUNZIONE AFFIDATA	Fase programmazio ne 5%	Fase verifica 20%	Fase affidament o 15%	Fase esecuzione 60%	Totale 100%
Responsabile della programmazione (redazione e aggiornamento del PTLP)	2%				2%
Responsabile del procedimento		7%	4,5%	9%	20,5%
Verificatore progettazione		10%			10%
Direzione dei lavori* (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, l'eventuale attività del direttore operativo e dell'ispettore di cantiere)				27%	10%
Collaudatore/Certificatore regolare esecuzione**				10%	10%
Collaboratori tecnici***	1,5%	1,5%	0,5%	8%	11,5%
Collaboratori giuridici- amministrativi***(redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento – bandi, capitolati, contratti, lettere di invito con capitolati)	1,5%	1,5%	10%	6%	19%
Totale					100%

^{*} In caso di presenza di ulteriori figure rispetto al Direttore dei Lavori, la percentuale è così ripartita: Direttore dei lavori 60%; Direttore operativo 20%; Ispettore di cantiere: 20%,

^{**} Fermo restando l'importo complessivo del 2%, la percentuale del 10% indicata per il collaudo è quella massima applicabile in caso di collaudo in corso d'opera, espletato da una commissione di collaudo incaricata del collaudo tecnico-amministrativo, ivi inclusa anche la percentuale per il collaudatore statico. Nel caso in cui, in luogo del collaudo, si dia corso al certificato di regolare esecuzione, la percentuale è quella prevista per il collaudo.

^{***}Comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure.

TABELLA 2

Ripartizione del Fondo per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni

FUNZIONE AFFIDATA	Fase programmazione 5%	Fase affidamento 25%	Fase esecuzione 70%	Totale 100%
Responsabile della programmazione (programmazione degli interventi, redazione Programma biennale servizi e forniture)	3%			3%
Responsabile del procedimento		10%	15%	25%
Direttore dell'esecuzione			30%	30%
Verificatore della conformità/Certificatore regolare esecuzione			10%	10%
Collaboratori tecnici**	1,0%	5%	8%	14%
Collaboratori giuridici- amministrativi**	1,0%	10%	7%	18%
Totale				100%